

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XV LEGISLATURA ————

N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALVI e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2006

Norme per la soppressione di enti inutili, e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni

Onorevoli Senatori. – È alta la polemica contro gli sprechi e i costi impropri della politica. Si susseguono le inchieste giornalistiche, sulla stampa sia nazionale sia locale. Si moltiplicano le notizie che destano nella pubblica opinione sconcerto e reazioni anche forti. Di fronte a questo, il ceto politico balbetta, nella evidente difficoltà di giustificare spese ingiustificabili, o ancor peggio funzionali all’acquisizione e al consolidamento di consensi clientelari.

Il tema non può essere ignorato quando è in discussione una legge finanziaria particolarmente pesante. Si chiedono sacrifici a tutti. Si tagliano risorse agli apparati che svolgono funzioni fondamentali e primarie, come la sicurezza e la giustizia. Si discute di come trovare un giusto equilibrio tra rigore e sviluppo. È un contesto che impone di garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate al meglio, con rigore ed efficienza. Se non si opera con tempestività ed efficacia, si indebolisce la legittimazione di fronte all’opinione pubblica anzitutto della stessa legge finanziaria, ed infine della complessiva azione del governo. Dunque, è indispensabile che a sprechi e costi impropri si ponga mano, qui ed ora.

Anche la finanziaria comprende alcune norme che guardano nella giusta direzione, e meritano per questo un apprezzamento positivo. Ma non sono sufficienti. Si avanza qui una proposta che in modo più compiuto affronta il problema, con innovazioni che puntano a risparmi strutturali di spesa, e al tempo stesso tali da garantire che la cura dell'interesse pubblico prevalga sulla ricerca clientelare del consenso. Una proposta certo non esaustiva dell'universo assai vasto dei tagli possibili e opportuni su aree di inaccettabile spreco. Ma comunque una proposta che può oggi contribuire a costruire il messaggio necessario a reggere la richiesta di sacrifici. Che dia il senso di un obiettivo di modernizzazione perseguito non solo attraverso i tagli e gli equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza, competitività di sistema. E che attraverso i risparmi conseguiti consenta di liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come ad esempio l'università, la ricerca, le famiglie, le politiche sociali per giovani ed anziani, e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato, come sicurezza e giustizia.

Capo I.

Si tocca anzitutto il punto del livello delle retribuzioni ed emolumenti a carico di soggetti pubblici. Si propone qui l'introduzione di un tetto generale riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Tale scelta si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, che è quello del management pubblico. Polemiche violente hanno investito i molti casi in cui ai managers pubblici sono stati riconosciuti emolumenti e benefits paragonabili – quando non superiori – ai corrispondenti livelli del settore privato. Ma questa realtà si fonda su un assunto che in realtà non esiste: che ci sia appunto un mercato comune della dirigenza pubblica e di quella privata. Se questo fosse vero, sarebbe del tutto comprensibile che al manager pubblico fosse corrisposto un livello retributivo adeguato a indurlo a scegliere il pubblico invece del privato. Ma qualunque azienda privata – a meno che non fosse soggetta a insostenibili pressioni politiche - si guarderebbe bene dall'offrire posizioni a qualunque manager pubblico, salvo forse poche lodevoli eccezioni. Il management pubblico vive in un recinto protetto, e opera su un percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni politiche. E il manager pubblico che lascia l'incarico normalmente passa ad altra posizione di management pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul campo.

Ancora nel Capo I si propone un tetto al numero dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica. Tale numero infatti viene in genere determinato non da una equilibrata considerazione delle esigenze della società che si costituisce. Piuttosto, l'elemento determinante è la necessità di distribuire i posti disponibili tra gli sponsor politici in modo tale da acquisire il consenso necessario alla costituzione della società. In tal modo si determina non solo una inevitabile moltiplicazione dei costi di funzionamento, ma si apre la strada all'utilizzazione della forma della società di diritto privato non per fini di efficienza dell'azione politico-amministrativa, ma per soddisfare le pressioni clientelari, che montano in diretta correlazione alla crescente frammentazione del quadro politico, che di questi strumenti clientelari a sua volta si alimenta.

Si propone ancora il divieto di norme che pongono a carico delle amministrazioni i costi per gli eventuali errori compiuti dagli amministratori, e il ripristino della responsabilità per colpa lieve davanti alla Corte dei conti. Le polemiche sorte all'epoca della soppressione con la legge del 1994 di tale forma di responsabilità probabilmente avevano fondamento. Questa norma, unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche amministrazioni, di certo ha favorito lo smarrimento crescente nell'azione politico-amministrazione dei necessari criteri di rigore e correttezza.

Infine, si segnala nel Capo I la cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia. Troviamo forse qui uno dei casi più eclatanti di spreco di denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente. Nessuno degli obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato, nonostante l'impegno di ingenti risorse pubbliche. Al tempo stesso, è indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo, ed evidenziata anche da ultimo in una incisiva inchiesta giornalistica. La fine della partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente simbolico, e segnala al tempo stesso la necessità di cambiare rotta per sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate del nostro paese. Lo stesso argomento regge la proposta di soppressione dell'IPI.

Capo II.

La polemica contro la legge finanziaria da parte degli amministratori regionali e locali è stata particolarmente accesa. Ben si comprende, in specie perché il potersi trovare nella necessità di aumentare la pressione tributaria locale non può certo essere una prospettiva gradita a chi amministra. Ma un dato emerge: ormai da tempo il sistema delle autonomie è anch'esso investito dalle polemiche sui costi eccessivi e gli sprechi della politica. Le inchieste sulla stampa e gli altri mezzi di comunicazione nazionali e locali si sono susseguite. A fronte di questo non è emerso alcun significativo ed efficace impegno volto a riportare ordine, rigore e correttezza nell'azione politico-amministrativa. E colpisce che un siffatto impegno non si sia minimamente accompagnato nemmeno alla forte protesta per la legge finanziaria. Se ciò fosse accaduto, non è dubbio che la protesta stessa sarebbe stata ben più credibile.

Si avanzano dunque proposte su due punti emblematici dello spreco di risorse pubbliche in sede regionale e locale: il proliferare delle società miste, e la presenza nei paesi esteri.

Quanto al primo punto, il modello della società per azioni può apparire come una forma moderna ed efficace di rapporto tra pubblico e privato. Ma di per sé ciò non basterebbe a spiegare la straordinaria fortuna che negli ultimi anni le società miste hanno segnato, soprattutto nell'ambito del governo regionale e locale. Successo che invece si comprende appieno considerando che dall'utile apporto delle risorse e del know-how dei privati all'esercizio di funzioni pubbliche, si passa ad una forma sofisticata di gestione clientelare del consenso. Assumiamo in ipotesi che l'ente potrebbe provvedere alla cura dell'interesse pubblico attraverso la sua organizzazione e i suoi uffici, eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso normali meccanismi di gara. Istituire, invece, una società mista ad hoc per un verso implica una utilizzazione meno efficiente delle risorse, perché una parte di quelle disponibili vengono dirottate sui costi della struttura da istituire; per un altro, e soprattutto, porta nell'ambito della influenza politica posizioni negli organi di governo della società, e posti di lavoro. Al tempo stesso, si riducono la visibilità, la trasparenza e il controllo sull'uso delle risorse. Ed è così che partendo da una apparentemente ineccepibile applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si giunge alla degenerazione clientelare dell'azione politico-amministrativa. Con il vantaggio che si tratta di una fisarmonica estensibile quasi all'infinito. Nulla impedisce di inventare all'occorrenza una nuova società, quando si tratta di placare le tensioni di una coalizione troppo

frammentata e rissosa. E dunque con le risorse pubbliche si apre la via alla creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di quel potere.

Dunque, si propongono qui regole per circoscrivere la possibilità di istituzione di società miste ai casi in cui esse siano strumentali alle attività dell'ente e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Potrebbe sembrare una formulazione di principio facilmente eludibile. Ma la norma va letta insieme alla ridefinizione della responsabilità davanti alla Corte dei conti fino ad includere nuovamente la colpa lieve, esclusa dalla legge di riforma del 1994. Si può pensare che una più rigorosa formulazione normativa, e una parallela più incisiva forma di responsabilità giustiziabile, producano in ultima analisi un effetto positivo.

Con riguardo a regioni ed enti locali si tocca poi la questione del turismo istituzionale e delle rappresentanze all'estero, che pure ha dato luogo a dure polemiche. I dati disponibili giustificano la conclusione che, con poche eccezioni, sia una iniziativa di alto costo e di basso o nullo rendimento, sostanzialmente utile - al più - alla visibilità di questo o quel leader. Di certo, tali iniziative non si mostrano idonee ad incidere in modo significativo sulle prospettive di crescita e di sviluppo della comunità amministrata. E non sembra un caso che l'attivismo di regioni ed enti locali italiani all'estero non trovi particolare riscontro nell'esperienza di altri paesi. Mentre sono indiscutibili le difficoltà della nostra bilancia commerciale, e l'indebolimento della nostra capacità competitiva in settori portanti quali ad esempio il turismo. Questo dimostra che sono necessarie politiche forti di livello nazionale per la promozione del marchio Italia. E dimostra anche come tali politiche non possano essere utilmente sostituite da un attivismo localistico, che sposta la competizione fra territori nel nostro paese, piuttosto che collocarla utilmente tra l'Italia e gli altri paesi che con noi competono in uno scenario globalizzato.

Si propongono dunque due disposizioni, rese necessarie dalla diversa posizione costituzionale degli enti locali e delle regioni. Mentre per i primi la legge dello Stato può direttamente - con l'art. 8 della proposta - introdurre una disciplina cogente, per le seconde il filtro dato dall'autonomia costituzionale rende necessario che si formuli - con l'art. 9 - una norma di principio incardinata sul coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla potestà legislativa concorrente.

Infine, con l'art. 10, si propone l'abolizione dei consiglieri della Corte dei conti di nomina regionale ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Oltre a consentire un risparmio di spesa, si supera in tal modo l'ambigua commistione di controllori e controllati che la legge vigente determina.

Capo III

Con l'art. 11 e seguenti si propone l'abolizione di varie strutture, il cui costo elevato corrisponde ad un utile pubblico significativo. Si tratta di strutture riconducibili al modello dell'autorità indipendente, o comunque connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all'esecutivo.

La separatezza rispetto al potere esecutivo, peraltro, nella forma rafforzata dell'autorità indipendente in senso stretto, o in forma più debole, si giustifica non per un generico rilievo delle funzioni svolte, ma per il fatto che si tratti di settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico. Settori, quindi, politicamente sensibili, che è bene porre in una condizione di insularità rispetto agli equilibri politici contingenti. Settori che richiedono una regolazione sorretta da un sapere eminentemente tecnico.

Le strutture di cui si sopprime la soppressione per una parte non segnalano le indicate esigenze. Tale è il caso, ad esempio, per il CNIPA, la COVIP, o per la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi. Nei primi due casi, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture ordinarie. Questo è evidente per il coordinamento dello sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, ma anche per la COVIP non sembra dubbio che un'efficace funzione di vigilanza possa essere svolta dalle strutture ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza da parte dell'esecutivo. Anche per l'Autorità per il controllo dei contratti pubblici l'obiettivo primario non è quella di garantire autonomia rispetto all'esecutivo. Le esigenze di vigilanza in senso proprio possono ben essere svolte dalle ordinarie strutture, e la domanda di legalità in senso stretto deve rimanere affidata alla magistratura. Quanto alla commissione per l'accesso, infine, la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo centralizzato da parte di un organo indipendente. Se mai, va favorita una tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in sede locale.

Per un'altra parte, invece, si propone di sopprimere strutture per cui trova fondamento la scelta del modello autorità indipendente, ma che nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze. Così è per l'ISVAP e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Nel primo caso, siamo probabilmente di fronte a quello che gli studiosi definiscono la cattura del controllante da parte degli interessi controllati. Pericolo sempre presente nell'esperienza delle autorità indipendenti, che nella specie trova riscontro nella comune esperienza dell'incapacità dell'Istituto di tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le assicurazioni nel settore automobilistico. Non sono mancate, come è noto, accuse del formarsi di veri e propri cartelli da parte delle società del settore. La questione è stata oggetto anche di una consistente attività ispettiva in sede parlamentare.

Quanto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si rileva che il problema nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l'utenza. Gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata dell'autorità, come la diversificazione delle fonti, o l'incentivazione delle fonti rinnovabili. Si coglie, piuttosto, che in un contesto così disegnato l'intervento veramente utile è nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza nel mercato interno.

È ben vero che ISVAP e Autorità sono in ultima analisi finanziati attraverso contributi a carico dei soggetti controllati, e dunque può dirsi che tecnicamente non sono a carico del pubblico erario. Ma il relativo costo grava alla fine comunque sulle tasche dei cittadini-utenti, attraverso la determinazione delle tariffe.

Ed allora, sia per l'ISVAP sia per l'Autorità, si mostra utile la soppressione e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in tal modo alla tutela più efficace degli interessi concretamente rilevanti e suscettibili di concreta risposta.

Capo IV.

Si propone, conclusivamente, di modificare le norme sul finanziamento pubblico dei partiti, riducendo l'ambito dei soggetti politici aventi diritto, e ripristinando il collegamento con i voti espressi piuttosto che con gli elettori, come da ultimo stabilito dalla legge vigente. Inoltre, si collega il finanziamento alla adozione di legge generale di disciplina dei partiti in

attuazione dell'art, 49 della Costituzione. Legge ormai urgente per riportare nel sistema politico le condizione minime indispensabili di trasparenza e di partecipazione democratica, la cui mancanza favorisce in misura decisiva le degenerazioni alla base dell'abnorme crescita dei costi della politica.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Norme su retribuzioni, emolumenti, pubbliche amministrazioni, responsabilità degli amministratori, partecipazione a società

Art. 1

Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti, membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione .
2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente comma può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento.
3. In caso di violazione dei precedenti commi, l'amministratore che abbia disposto il pagamento, e il destinatario del medesimo, sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Art. 2

Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.

Art. 3

Nullità di contratti di assicurazione

1. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

Art. 4

Ripristino della responsabilità per colpa lieve

1. Al primo comma dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sopprimere la parola "grave".

Art. 5

Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia

1. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla Società Sviluppo Italia, nonché alle Società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della Società sviluppo Italia, e in quelli delle Società da essa partecipate e controllate.

3. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

Capo II

Norme sugli enti locali, e norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica, per la retribuzione degli eletti, le rappresentanze all'estero e le società miste

Art. 6

Modifiche al D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. leggi enti locali) sulla retribuzione degli eletti

1. Nell'art. 82 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi il secondo, il quarto, il decimo e l'undicesimo comma.
2. All'art. 82 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Il ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui all'ottavo comma, e l'ammontare della spesa relativa".
3. Nell'art. 85 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso il primo comma.
4. L' art. 87 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso.
5. I precedenti commi 1, 2, 4 si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti aventi valore di legge recanti una nuova disciplina della materia oggetto degli anzidetti commi, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) per la partecipazione alle assemblee elettive degli enti locali, o alle commissioni consiliari, o all'organo rappresentativo di enti associativi o consortili tra enti locali comunque configurati è corrisposto un gettone di presenza;
 - b) il gettone è determinato in misura differenziata per classi riferite alla popolazione;

- c) il gettone è corrisposto per ciascun giorno di seduta, e solo per le sedute che siano validamente tenute;
- d) qualora nella seduta si svolgano votazioni, il gettone è corrisposto solo ai componenti che abbiano partecipato ad almeno un terzo delle votazioni medesime;
- e) non possono essere cumulati più gettoni per una stessa giornata di riunione;
- f) non possono essere cumulati più gettoni per la partecipazione nelle medesima giornata a più assemblee elettive, o organi rappresentativi;
- g) la giustificazione dell'assenza dal posto di lavoro si riconosce solo per il tempo di effettivo svolgimento della seduta;
- h) ai componenti della giunta comunale viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di giunta per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti; una indennità mensile, differenziata per classi in rapporto alla popolazione, per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- i) ai componenti delle giunte provinciali viene corrisposta una indennità mensile differenziata per classi in rapporto alla popolazione;
- l) gettoni e indennità sono sottoposti a decurtazioni progressive, fino alla soppressione, qualora gli enti non conseguano il pareggio di bilancio, o si trovino nella condizione di dissesto ai sensi della legislazione vigente, o non osservino limiti e prescrizioni volti a garantire gli equilibri della finanza pubblica.

Art. 7

Limiti alla costituzione di società miste a partecipazione pubblico-privato da parte di regioni ed enti locali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società

che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al comma 1.

3. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione a quanto previsto dal comma precedente, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 226 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

Art. 8

Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione

1. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri.

2. Non è consentita a comuni e province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini.

3. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai precedenti commi.

4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi precedenti.

5. Qualora regioni ed enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 1, 3, 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 9

Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione

1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri.
2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o gestione in paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette agli anzidetti fini.
3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai precedenti commi, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai precedenti commi.
4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 10

Abrogazione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti

1. L'art. 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso.
2. I consiglieri già nominati cessano dalla carica con l'entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai consiglieri medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Capo III

Soppressione di Centri, Istituti, Commissioni, Autorità

Art. 11

Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 12

Soppressione della COVIP

1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni

Art. 13

Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. È soppressa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Le funzioni dell'Autorità soppressa sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

Soppressione del CNIPA

È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui agli artt. 4 e seguenti del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 15

Soppressione della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi

1. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e all'art. 18 della legge 11 febbraio 2005 n. 15.

Art. 16

Soppressione dell'ISVAP

1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 576 del 12 agosto 1982, e successive modificazioni.

2. Le funzioni dell'Istituto sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di Centri, Commissioni, Autorità

1. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti con riferimento all'ISVAP e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le funzioni già svolte dalle strutture sopresse sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei Ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo le norme di un regolamento ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che il Governo adotta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture sopresse è assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dalla legge ... , e con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.

3. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano dalla carica i commissari o membri dei centri, commissioni, autorità, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai commissari medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Art. 18

Soppressione dell'IPI

1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. ... della legge ...
2. Le risorse rese disponibili sono destinate ai medesimi fini di promozione attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

Capo IV

Norme sul finanziamento dei partiti

Art. 19

Finanziamento pubblico dei partiti

- 1, Alla legge 3 giugno 1997, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'art. 1, comma 5, le parole "per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati", sono sostituite dalle parole "per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali";
 - b) sostituire l'art. 2 con il seguente:

"Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che abbiano conseguito almeno due candidati eletti nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica il relativo fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione della rispettiva popolazione. Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che abbiano conseguito almeno un candidato eletto nella regione.
 - c) aggiungere un art. 10 bis

"Art. 10 bis

Finanziamento pubblico e regolamentazione legislativa dei partiti

1. "In mancanza di una legge di disciplina dei partiti politici, attuativa del principio del "metodo democratico" posto dall'art. 49 della Costituzione, i contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti della metà, a partire dal 1° gennaio 2008".